



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/16 DEL 09.05.2005

Oggetto: Disegno di legge concernente “Modifica all’art. 21 della Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale)”.

La Giunta regionale,

su proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

DELIBERA

di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il disegno di legge indicato in oggetto e la relativa relazione illustrativa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Oggetto: Disegno di legge concernente “Modifica all’art. 21 della legge regionale 23 agosto 1995 n. 20. (Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale“.

Relazione

L’art. 21 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20 dispone che del consiglio di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) debba far parte, tra gli altri, “*un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all’atto dell’elezione, eletto dagli studenti medesimi*”. Al momento della promulgazione di questa legge regionale, la definizione di “studente” era da rinvenirsi nell’art. 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), secondo il quale “*per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale*”. Ciò trova conferma nella lettera della suddetta legge regionale che richiede che lo studente “*sia in corso di laurea*”. Successivamente, la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha stabilito che le disposizioni della legge 390/1991 trovino applicazione anche nei confronti degli studenti delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Per quanto riguarda invece l’erogazione dei servizi (mensa, case dello studente, ecc.), la legislazione regionale aveva già previsto l’equiparazione tra studenti dell’Accademia di belle arti e studenti dell’Ateneo. Infatti, l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1987 n. 37 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna) afferma che delle prestazioni e dei servizi previsti da tale legge usufruiscono anche “*gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di belle arti*”. L’E.R.S.U. di Sassari pertanto effettua i propri interventi a favore degli studenti dell’Accademia di belle arti.

Appare peraltro rispondente allo spirito della sopravvenuta legislazione nazionale che l’equiparazione degli studenti dell’Accademia a quelli dell’Ateneo operi anche ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo per il consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U..

Si ritiene pertanto necessario riformulare l’art. 21 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20, in modo che esso preveda esplicitamente che il diritto di elettorato attivo e passivo nelle votazioni per il consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. spetti a tutti gli studenti dell’Università e a quelli degli istituti universitari equiparati e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricompresi nell’ambito di intervento dell’ente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo del disegno di legge

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale) è sostituito dal seguente:

“1. I consigli di amministrazione degli Enti per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) sono nominati con decreto del Presidente della Regione e sono composti, oltre che dal presidente, da:

- a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- b) un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
- c) un rappresentante degli studenti, che sia in regola con gli studi all'atto dell'elezione; il diritto di elettorato attivo e passivo spetta agli studenti dell'Università e a quelli degli istituti universitari equiparati e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica ricompresi nell'ambito di intervento dell'E.R.S.U.”.